

(38) Sull'allegoria della pace cfr. per esempio nel Palazzo del Principe a Fassolo la Pace che brucia le armi nella seconda volticella della Loggia degli Eroi e sulla volta della Stanza di Cadmo; la scenetta la Pace brucia le spoglie guerresche sulla volta del Salone della Caduta dei Giganti e le due statue femminili quali allegorie della Pace sull'architrave del camino nel Salone di Giove. ARMANI, *op. cit.*, pp. 269, 273 sg., 276.

(39) In questo senso si rimanda alla fontana di Orione del Montorsoli a Messina, che celebra l'imperatore Carlo V sotto le spoglie di Nettuno, re del mare. Cfr. MÖSENER, *op. cit.*, p. 64. Il significato allegorico, in relazione a Carlo V e a suo figlio Filippo II, si rivela ancor più chiaramente nella fontana di Nettuno del Montorsoli a Messina. Cfr. *ibid.*, pp. 107-109.

(40) Nella fontana di Nettuno il Montorsoli mette in luce una speciale proprietà dell'acqua: la sua capacità di trasformazione. L'acqua è il luogo della metamorfosi per eccellenza. Cfr. *ibid.*, pp. 35, 41-43, 75.

*Un ringraziamento speciale al Prof. Karl Möseneder per i suoi preziosi suggerimenti, a mia moglie Arianna Frixia ed alla Dott.ssa Simona Repetto per la traduzione dal tedesco all'italiano di questa trattazione.*

## GIORGIO COSTAMAGNA

### MARTINO DA FANO A GENOVA E LE SUE FAMOSE 'ADDITIONES' SUL FALSO DOCUMENTALE

Credo che il falso abbia da sempre esercitato un fascino malvagio sull'uomo. E non soltanto sia stato compiuto per interesse più o meno sordido, ma possa aver trovato stimolo in suggestioni diversissime. Si pensi al leggero brivido di piacere che spesso sopravviene al far ciò che non si dovrebbe, al sorriso acidulo che increspa le labbra al riuscir della beffa, al desiderio di inserirsi malgrado tutto in un determinato contesto sociale, all'ansia di ripristinare una situazione o un diritto che si crede ingiustamente perduto o, peggio, proditoriamente strappato, oppure, e non certo per ultimo, all'inconscio convincimento ancestrale che il falso finisce bene o male per pagare.

Non vorrei però che queste considerazioni ci portassero troppo lontano. Ci si deve occupare del falso, sì, ma soprattutto dei consigli che un certo Martino da Fano, uomo del Dugento, dà per svelarlo nei documenti.

Ma chi fu Martino? E, poi, perché parlarne a Genova in questa sede? Tolta l'epoca in cui visse, di lui sappiamo davvero ben poco. Ma certo dovette essere un giureconsulto importante se le sue 'additiones' sul falso ebbero l'onore di essere poste in continuazione del "Tractatus de tabellionibus" del celeberrimo Baldo<sup>(1)</sup> nella 'Summa artis Notariae' dell'altrettanto celebratissimo Rolandino<sup>(2)</sup>. Sappiamo, tuttavia, con certezza che fu a Genova intorno al 1260 al seguito di un Podestà, e si può supporre che proprio nella città ricca di traffici e di negoziazioni abbia potuto apprendere a ben guardarsi dal falso<sup>(3)</sup>.

Cosa tutt'altro che facile, del resto, perché innanzi tutto bisognava cominciare a chiarirsi le idee sullo stesso concetto di falso. Concetto mai espressamente formulato nel Diritto Romano, al quale il giurista medioevale doveva rifarsi.

Una serie di leggi, dai primi provvedimenti delle XII tavole alla Lex "Fabia Ogulnia", dalla "Clodia de Victoriato" alla "Lidia frumentaria" fino alla "Lex Cornelia testamentaria et nummaria", che i medievali diranno 'Lex Cornelia de falsis' al S.C. Liboniano testimonianza dell'impegno usato per combattere i vari aspetti del falso, ma non si esce dalla frammentarietà, non si perviene ad un concetto che tutti possa riassumerli in una visione unitaria.

Del resto Cicerone rimane interdetto di fronte non solo al concetto di vero ma anche a quello stesso di vero diritto e di giustizia, che non sa riallacciare ad un principio superiore, e scrive: 'Sed nos veri iuris germanaeque iustitiae solidam et expressam effigiem nullam tenemus, umbra et imaginibus utimur'. (4).

Solo nel Diritto Giustiniano si giunge a formulare un principio che se pur ancor non riesce ad uscire dal chiuso del giure, può comprendere tutta una casistica di grande importanza per quanto riguarda la documentazione scritta. E' il concetto di autentico: nella 'Lex de fide instrumentorum' (5), è scritto infatti che il documento può considerarsi autentico solo quando è sottoscritto 'propria manu' dall' "auctoritas" massima. In questa circostanza è chiaro che, ancora una volta, si applica il principio che Cicerone aveva espresso con una frase veramente lapidaria 'ad faciendam fidem auctoritas quaeritur'. In quanto l'autenticità è legata all'auctorità di chi scrive.

Ciò che non appare ancora e neppure si può dire sia considerato è in base a quale principio l' "auctoritas" che scrive o sottoscrive abbia la capacità di attribuire fede pubblica al suo intervento.

Si ha qui, pertanto, una disposizione valida per ogni circostanza in cui sia necessaria la convalidazione da parte dell' "auctoritas" che dia garanzia nei confronti di tutti e grazie alla quale sia possibile constatare se una disposizione sia veramente quella voluta dall' "auctoritas" dalla quale proviene.

Anche Gregorio Magno, riferendosi alle sue lettere (6) scrive: 'ipsas faciemus authenticas', in opposizione alle semplici copie.

Solo il gran lavoro di etimologisti, canonisti e decretalisti, partendo dalla considerazione dell' 'autentica persona' di Abelardo (7) per arrivare a quello di 'auctoritas' universale e

ad un supremo 'auctor' di tutte le cose, poteva giungere a dare un maggior respiro al problema.

Ed ecco come il medievale riusciva a raggiungere il concetto di falso, contrapponendolo ad un altro concetto a lui ben chiaro, quello di vero, partendo da un principio giuridico vivificato da un respiro universale, quello di 'authenticum'.

L'etimologia dell'aggettivo, che lo lega alla parola 'auctoritas', gli permette di risalire anche al sostantivo 'auctor'. Ora 'Auctor' supremo è Dio 'a quo cuncta bona procedunt', e tra questi la 'veritas'. Così una nota glossa poteva concludere: 'falsitas est veri mutatio vel imitatio' (8). Non solo, ma l' "auctoritas" suprema dell' "Auctor" può delegare tale sua prerogativa alle varie 'auctoritates' terrene e legittimare la loro azione.

Tale procedimento è ben illustrato da Pietro Boattieri, noto commentatore di Rolandino, che, nella sua "Expositio in Summa Artis Notariae Domini Rolandini" (9) spiega come lo stesso Rolandino non sia affatto l' "auctor" della Summa, ma soltanto il suo 'promulgator', in quanto 'Auctor' di ogni cosa buona può essere solo Dio stesso. Resterebbe, però, da chiarire come il vero procedente dall' "Auctor" possa venire a conoscenza dei poveri mortali. Anche questa difficoltà è prevista dal Boattieri, il quale chiarisce come il vero procedente dall' "Auctor" possa venir conosciuto dall'uomo.

La chiave che permette l'accesso è, pertanto, la 'Theorica', la quale così è detta in quanto costituita 'a Theos quod est Deus et eticos scientia', che per il tempo equivale a conoscenza delle Sacre Scritture, 'quia sicut Deus videt omnia ita theoricus videt omnia praecepta artis suae'. La 'pratica', poi, permetterà di esprimere 'quod theoricus habet in corde' (10).

Forte di questi convincimenti, che dovevano essere al suo tempo ormai generalizzati, anche se l'interpretazione teorica del Boattieri è leggermente posteriore, il nostro Martino può affrontare il problema del falso su di un doppio fronte, da un lato, cioè, la 'falsitas' della testimonianza scritta, vale a dire del documento in sé e per sé, dall'altra quella del fatto o dell'azione che viene testimoniata, in quanto può darsi un istrumento perfetto, vero ed autentico nella sua forma diplomatica, che testimoni il falso, perché il rogatario è stato tratto in inganno, come, d'altro canto, può darsi il caso di

un documento in sé falso, perché non originale né autentico, che testimoni un fatto o un'azione giuridica perfettamente vera. Si pensi, per il Medio Evo, quando le distruzioni o gli incendi di archivi non erano certo rari, alla sostituzione di documenti perduti con altri certamente falsi, dal punto di vista diplomatico, anche se cercavano di ripristinare la documentazione di un vero diritto.

Pertanto Martino può distinguere tra il falso 'circa tenorem'<sup>(11)</sup> ed il falso daricercarsi attraverso l'esame critico delle forme documentali. Non solo, ma può anche preoccuparsi delle 'suggestiones' che possono originare il falso<sup>(12)</sup>.

Questo, se non si va errati, è il vero momento interessante della evoluzione del pensiero medioevale rispetto al precedente periodo. Altri, invero, preferiranno limitare l'esame delle 'additiones' al solo aspetto diplomatico e studiare i vari espedienti ritenuti utili da Martino per svelare il falso e la nullità stessa dell'*'instrumentum'*.

Il testo delle 'additiones' è, a questo proposito, molto chiaro ed attento ad ogni particolare e ci pare, pertanto, utile il riprodurre le parti essenziali con le stesse parole, naturalmente sciogliendo le abbreviazioni e senza trascrivere il complesso apparato di riferimenti alle fonti di diritto giustiniano, facilmente rintracciabili nell'edizione cinquecentesca e nel caso rappresentati da una serie di puntini.

Quaero vigesimo quinto<sup>(13)</sup> quaequae possint obiici instrumentis id est cartis a tabellione confectis, cum saepe multi falsis et suspectis utantur instrumentis; dico itaque quod circa sui principium potest obiici quod ibi non sit nomen imperatoris vel consulis vel desit mensis, dies vel indictio..., nam cum ista sint apponenda si non apponantur sunt instrumenta adulterina ...

Item locus ubi confectum est instrumentum et contractus celebratus si non est ibi fortasse potest obiici si non fuit locus positus examinationem testium nam testes interrogantur de loco ad exemplum Danielis et haec duo genera probationum testium et instrumentorum similia sunt...

Et etiam potest obiici literis Papae si non esset ibi nomen imperatoris, tempus vel annus et cetera quae diximus... Circa tenorem instrumenti, ut aliquid possit obiici, distingue aut instrumentum est de obligatione et tunc praesumitur omnia solemniter acta... nisi quis probet contrarium

quod posset facere... et tunc posset dici circa tenorem eius si causa confessionis non exprimatur item si opponitur quod loquatur indistincte si super mutuo tantum aut super solutione, exceptis quibusdam aut super dote potest obiici exceptio intra tempora constituta...

Item potest reprobari si probetur aliter esse gestum quam in eo contineatur... Item potest reprobari si tale quid probetur quo probato instrumentum stare non possit...

Item potest obiici quod non detur ei fides quia duo in se continet repugnantia... et haec duo ultima possunt obiici literis Papae si in eis sit mala grammatica...

Item potest obiici quod non sit authenticum sed exemplum cui non est adhibenda fides nisi ostendatur...

Item potest obiici si est alia scriptura eadem die facta, per quam fides ei derogetur per contradictionem... hoc etiam potest obiici literis Papae.

Item potest obiici quod adversarius sit professus se non usurum apud iudicem sic ne probatio fieri possit... cum suspectum habeatur, contra est lex interrogata... sed ad id potest dici quod illud est inductum favore libertatis cum multa alia sint inducta...

Item potest obiici instrumento quod non est numerus testium adhibitus sui in eo esse debet secundum distinctionem contractus in civitate aut in agris, a perito vel imperito, excedat libram auri vel non...

Item potest obiici quod non a publico tabellione confectum sit et sic habetur pro privata scriptura et non detur ei fides... nisi probetur per testes non pauciores tribus...

Item potest obiici quod a partibus vel a tabellione non sit scriptum vel subscriptum quod esse debet...

Item potest obiici ut suspectum habeatur si unus testis contradicat his quae continentur in ipso vel non agnoscat subscriptionem suam...

Item potest suspectum haberi si in prima figura non apparet et si ibi aliquod interiectum vel abolitum vel cancellatum...

Item potest obiici si aliud sit ibi scriptum vel interlineatum vel subiectum quia eo ipso videtur falsum... et hoc potest obiici litteris Papae...

Item potest obiici si aliter sit transumptum quam sit originale...

Item potest obiici si sit incisum in aliqua parte, quia non datur ei fides, imo pro nullo habeatur...

Item potest derogari fidei instrumenti per aliud instrumentum ad eodem tabellione confectum...

Item potest obiici si non habuerit signum illius qui ad ea signanda ponitur ut in bullis Papae, nam si ibi non sit bulla, debet eius annotatio cancellari...

Item potest obiici rescriptis quod per suppressionem veritatis vel iaciturnitatis vel falsi suggestionem impetrata sint...

Item potest obiici litteris Papae si sunt secundae et non faciant mentionem de prioribus...

Item vetustas et corrosio murium non obest instrumento vel litteris Papae...

Item sciendum est quod quando instrumentum est suspectum, quod praesumitur si sit cancellatum.

#### Note

(1) ROLANDINUS, *Summa totius artis notariae*, Venetiis apud Iuntas, MDXLVI, I, f. 478, ora anche in ediz. anast. Consiglio Nazionale del Notariato, Bologna 1977.

(2) Ivi, f. 475a.

(3) Cfr. *Historiae Patriae Monumenta, Liber iurium Reipublicae Genuensis*, Augustae Taurinorum I, 1854, II, 1857, col. 350; cfr. anche G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970, p. 104 e nota 19 al cap. III.

(4) CICERO, *De Officiis*, III, 17, 69.

(5) *Corpus iuris civilis*, I, 23, 13.

(6) GREGORIO MAGNO, *Ep.*, 9, 46.

(7) Per una discussione sull'auctoritas e sulle authenticae personae si veda P. ABELARDO, *Sic et non*, a cura di HENKE e LINDENKOLL, Marburg 1851; cfr. anche M.D. CHENU, *Auctor, actor, autor*, in *'Archivum Latinum Medii Aevii'*, 1977, pp. 81-86.

(8) Cfr. S. DAOYZ, *Iuris civilis summa seu index*, Mediolani MDCCXLII, f. 393.

(9) ROLANDINUS, *op. cit.*, t. II, f. 1.

(10) Ivi, t. II, f. 1 e 1a.

(11) Cfr. nota n. 1.

(12) ROLANDINUS, *op. cit.*, t. I, f. 478a.

(13) Le additiones hanno inizio alla venticinquesima 'quaestio' perché seguono il testo di Baldo che ne comprende vetiquattro.